

Seminario - 19 giugno 2023

PREVIDENZA E ASSISTENZA: NOTIZIE UTILI PER I NOTAI

di **Andrea Dello Russo**

(Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato)

Il Seminario teorico pratico tenutosi a Roma il 19 giugno 2023 e organizzato, in collaborazione con la Fondazione del Notariato, dalla Commissione Pari Opportunità, dalla Commissione Accesso e dalla Commissione Sostenibilità e Giovani del Consiglio Nazionale del Notariato, ha approfondito i principali aspetti connessi all'impianto e alla gestione dello studio notarile.

La partecipazione al seminario è stata riservata ai Notai di prima nomina entro i tre anni dall'iscrizione, ma i temi trattati si sono rivelati utili a tutti i Notai.

Intendo qui soffermarmi, in particolare, sulla sessione, che è stata dedicata alla Cassa Nazionale del Notariato, per la quale il sottoscritto, ha avuto l'onore e l'onere, di esserne il **relatore**.

Sono temi quelli previdenziali, utili a tutti, sia ai più giovani, ai quali raccomando di provvedere al più presto a sottoscrivere una previdenza complementare, sia a coloro che giovani non sono più, ma ai quali la conoscenza della nostra Cassa di Previdenza e delle sue prestazioni, potrebbe comunque essere un aiuto nello svolgimento della professione.

Le casse di previdenza, dunque, sono enti di gestione della **previdenza obbligatoria** che si occupano di previdenza e assistenza dei professionisti iscritti agli albi.

Attualmente le casse di previdenza si dividono in due categorie:

1. **Enti Privatizzati** di cui al D. Lgs. 509/1994 (enti già esistenti all'epoca della privatizzazione);
2. **Enti Privati** di cui al D. Lgs. 103/1996 (enti privati di nuova costituzione).

Tra gli Enti di previdenza privatizzati di cui al D. Lgs. 509/1994 rientra la Cassa Nazionale del Notariato: **associazione senza scopo di lucro** e non commerciale, con **personalità giuridica di diritto privato** ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, così trasformata in base all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. La **Cassa Nazionale del Notariato** è stata istituita con R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 con il compito primario di corrispondere un **assegno supplementare** ai Notai i cui onorari non avessero raggiunto complessivamente nell'anno un minimo predefinito di repertorio. I Notai, quindi, furono tra i primi a realizzare una forma di **solidarietà** di categoria basata sui principi del **mutuo soccorso** costituendo il fondo comune con il quale integrare i redditi più scarsi. Con il R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, si avviò la costituzione di una **Cassa Pensioni** a favore dei Notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie istituita, successivamente, con il D.M. 13 agosto 1924 che prevedeva, altresì, la possibilità di erogare sussidi a favore dei Notai e delle loro famiglie, in condizioni di indigenza. La Cassa Nazionale del Notariato svolge pertanto le attività previdenziali ed assistenziali a favore della categoria dei Notai. Alla fine dell'anno 2022 il Patrimonio investito dalla Cassa Nazionale del Notariato è pari a **1,8 miliardi di euro** ed è così suddiviso:

1. **Immobili** che rappresenta il **13,0%** del patrimonio complessivamente investito dall'Ente;
2. **Investimenti mobiliari** che copre il restante **87,0%** del patrimonio investito.



Il Notaio Andrea Dello Russo

“ Il trattamento di quiescenza per il Notaio è costituito dalla pensione e dall’indennità di cessazione ”

Il trattamento di quiescenza per il Notaio è costituito dalla pensione e dall’indennità di cessazione.

Requisiti per la pensione diretta

Il trattamento di quiescenza decorre **dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione**. La **cessazione** prima del raggiungimento del limite di età (allo stato, 75 anni), **si considera definitiva alla data del deposito degli atti all’Archivio Notarile**, salvo che non derivi da destituzione; nel qual caso il trattamento decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento disciplinare.

A norma degli articoli 10, 15, 16, 17 e 22 del **Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà** ha diritto a pensione diretta il Notaio che cessa dall’esercizio delle funzioni:

- per raggiungimento del **limite d’età di 75 anni**, purché abbia esercitato per almeno **20 anni la professione notarile**;
- per **inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni**, indipendentemente dagli anni di esercizio effettivi (art. 22 del Regolamento);
- dopo **35 anni di anzianità di esercizio**, di cui **30 anni devono essere di esercizio effettivo** ed i restanti 5 possono: o essere riscattati e ricongiunti in base alla normativa vigente in materia, o anche derivare dal riconoscimento di anzianità convenzionali in base ad altre disposizioni di legge (quali ad es. quelle dipendenti dalle benemerienze combattentistiche acquisite);
- dopo **30 anni di esercizio effettivo, purché abbia almeno 67 anni d’età**.

La pensione diretta può essere maggiorata, a domanda, nella misura del **5% per ogni figlio a carico fino a 26 anni di età e, se inabile, senza limiti di età**.

Tipologia di Pensione e Requisiti Regolamentari	Età Anagrafica al momento della cessazione	Anzianità di esercizio al momento della cessazione	Pensione mensile lorda	Pensione mensile netta	Pensione annua lorda	Pensione annua netta
Pensione per Limiti di Età <i>(75 anni con 20 di esercizio)</i>	75	40	7.703	5.007	100.140	65.091
Pensione a domanda <i>(35 anni di contribuzione di cui almeno 30 effettivi)</i>	65	35 <i>(di cui 31 effettivi e 4 convenzionali)</i>	7.129	4.634	92.671	60.236
Pensione a domanda <i>(30 anni di esercizio effettivo con 67 anni di età)</i>	68	32	6.784	4.409	88.190	57.323

Gli importi pensionistici sopra rappresentati sono arrotondati ed espressi in euro. Essi sono corrisposti per tredici mensilità e gli importi netti sono stati calcolati senza tener conto delle ritenute addizionali regionali e comunali.

Indennità di cessazione

L’art. 23 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Cassa stabilisce che “l’indennità di cessazione viene corrisposta una volta sola nella misura di un dodicesimo, per ogni anno di esercizio effettivo, della media nazionale degli onorari reper-

toriali percepiti dai Notai in esercizio nei venti anni antecedenti a quello della cessazione”.

Per la definizione della media in questione non si tiene conto della quota di onorari dovuti alla Cassa ed al Consiglio Nazionale del Notariato.

L'importo della indennità di cessazione si calcola moltiplicando le annualità per gli anni di esercizio.

Il parametro economico è variabile nel tempo: per le annualità di esercizio effettive maturate **sino alla data del 31 dicembre 2022** l'importo è attualmente pari a **7.053,63 € per ogni anno** e, per le annualità di esercizio successive è attualmente pari a **6.383,76 €**.

Dati di base per l'anzianità di servizio maturata dal Notaio (importi lordi in euro)	
Sino al 31.12.2022	Successiva al 31.12.2022
7.053,63	6.383,76

Calcolo dell'indennità di cessazione per un soggetto che si colloca in quiescenza nel corso del 2023 (importi arrotondati e in euro)						
Anzianità effettiva al 31.12.2022	Anzianità successiva al 31.12.2022	Anzianità totale al momento della cessazione	Indennità di cessazione lorda dall'inizio dell'attività lavorativa fino al 31.12.2022	Indennità di cessazione lorda successiva al 31.12.2022 fino alla richiesta della pensione	Indennità di cessazione complessiva lorda spettante alla richiesta della pensione	Indennità di cessazione complessiva netta spettante alla richiesta della pensione (*)
29	1	30	204.555	6.384	210.939	168.751
34	1	35	239.823	6.384	246.207	196.966
39	1	40	275.092	6.384	281.475	225.180

(*) Redditi a tassazione separata (art. 17 TUIR). In fase di erogazione la Cassa, in qualità di sostituto di imposta, applica la ritenuta del 20%. L'imposta complessiva sarà determinata dall'Agenzia delle Entrate in funzione dei redditi complessivi del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

COME ACCRESCERE L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA O UNIRE CONTRIBUTI DI PIÙ GESTIONI

Istituti a titolo oneroso

Riscatto: permette al Notaio, con **più di 10 anni di esercizio effettivo**, di accrescere l'anzianità contributiva per un periodo massimo pari alla durata del corso legale della **laurea** necessaria per accedere al Notariato, del periodo obbligatorio di **pratica notarile** e del **servizio militare** di leva obbligatorio o del **servizio civile** equiparato.

Ricongiunzione: rivolto a chi **ha posizioni assicurative pregresse in gestioni previdenziali diverse**. Consente di riunire tutti e per intero i periodi contributivi maturati presso i diversi fondi pensionistici, mediante **trasferimento** dei contributi versati precedentemente, ai fini dell'ottenimento di **un'unica pensione presso l'ultima gestione previdenziale**. A differenza del riscatto non è ammessa la ricongiunzione parziale, mentre ha invece le medesime finalità.

L'onere a carico del richiedente è effettuato sulla base di valutazioni attuariali.

I periodi riscattati e ricongiunti **non incidono sull'anzianità ai fini dell'erogazione dell'indennità di cessazione**, la cui entità è calcolata unicamente in base all'eser-

cizio effettivo.

Gli oneri versati a titolo di riscatto e/o ricongiunzione sono **deducibili fiscalmente** dal reddito complessivo conseguito dal Notaio.

Istituti a titolo *gratuito*

Totalizzazione	Età Anagrafica	Anzianità di esercizio	Finestra mobile
Vecchiaia	66	20	18 mesi
Anzianità	-	41	21 mesi

Cumulo	Età Anagrafica	Anzianità di esercizio	Finestra mobile
Vecchiaia (*)	67	20	-
Anzianità	-	Uomini: 42 anni e 10 mesi Donne: 41 anni e 10 mesi	3 mesi

(*) La prestazione si consegue al perfezionamento dei requisiti - anagrafico e contributivo - più elevati tra quelli previsti dalla rispettiva normativa specifica delle singole gestioni interessate al cumulo stesso - per i Notai al compimento del 75° anno di età.

Totalizzazione e cumulo

Tali istituti consentono di recuperare contributi frammentati accreditati in più gestioni previdenziali al fine di unificare tutti i periodi lavorativi, non coincidenti, ed ottenere l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun Ente previdenziale.

Ogni Ente coinvolto liquida una quota parte di pensione di propria spettanza all'Inps che sarà l'Ente erogatore dell'unico trattamento pensionistico.

Per fruire delle prestazioni l'interessato non deve essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte.

La pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

LE MISURE DI WELFARE

- **L'assegno di integrazione**
- **L'indennità di maternità**
- **Il contributo per l'impianto dello studio al Notaio di prima nomina**
- **Le convenzioni collegate alle prestazioni previdenziali ed assistenziali**

L'assegno di integrazione

L'assegno di integrazione è l'intervento diretto, a determinate condizioni, ad **integrare gli onorari di repertorio** del Notaio, fino alla concorrenza di una quota dell'onorario medio nazionale. L'assegno di integrazione spettante ai Notai aderenti ad **associazioni**, è determinato sulla **somma degli onorari di repertorio di tutti i Notai aderenti all'associazione**, in base alla presunzione assoluta che le quote siano uguali.

Nel caso di **nomina del coadiutore**, agli effetti della determinazione dell'assegno, dall'onorario di repertorio del Notaio coadiuvato viene detratta (e a quello del coadiutore viene aggiunta) la metà degli onorari repertoriali relativi agli atti ricevuti dal coa-

diutore a nome del coadiuvato.

Il Notaio che intende chiedere l'assegno di integrazione, dovrà dimostrare:

- di avere fissato la propria **residenza anagrafica** in un comune del distretto di appartenenza per il periodo di riferimento;
- di avere un **reddito imponibile** che non superi il doppio dell'onorario di repertorio medio nazionale;
- di aver prestato **assidua assistenza** alla sede;
- di disporre di un **ufficio idoneo** all'esercizio delle sue funzioni.

Una recente modifica regolamentare ha stabilito che, a partire dai repertori prodotti dall'anno 2023, il reddito imponibile non debba essere superiore ad una volta e un mezzo l'onorario medio nazionale.

Parametri di riferimento per l'anno 2022 (domande di integrazione da inoltrare nel 2023)

Onorario medio nazionale	€ 82.208,17
Massimale integrabile (quota del 40% del predetto importo)	€ 32.883,27

L'indennità di maternità

Agli iscritti è riconosciuta un'indennità pari all'80% di 5/12 del reddito professionale percepito nel secondo anno precedente quello dell'evento, nel rispetto di un importo che, per il 2023, non può essere inferiore a € 5.610,80 e non può essere superiore a € 28.054,00 (cinque volte l'importo minimo).

La domanda di indennità dovrà essere presentata a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza fino al termine perentorio di 180 giorni dall'evento.

Eventi coperti:

- Nascita
- Adozione
- Aborto spontaneo o terapeutico.

L'indennità di paternità

L'indennità viene riconosciuta anche al padre in caso di affidamento esclusivo oppure in caso di grave infermità o decesso della madre.

Il contributo per l'impianto dello studio ai Notai di prima nomina

Concesso a **copertura del 100% degli interessi complessivi** del prestito d'onore proposto dalla Banca **convenzionata con** la CNN o da altro Ente creditizio, entro un importo massimo determinato annualmente dal CdA (per i Notai iscritti nel 2023 è di 10.000,00 euro).

Spese ammissibili per ottenere il contributo:

- a. macchinari, impianti ed attrezzature varie
- b. programmi informatici strumentali all'esercizio della professione
- c. abbonamenti e servizi informatici dedicati
- d. canoni di locazione
- e. costo del personale

I requisiti:

- Aver percepito nell'anno precedente all'iscrizione a ruolo **un reddito inferiore ai 2/3 della quota dell'onorario notarile repertoriale** medio nazionale per l'assegno di integrazione
- **Euro 21.922,18 (per gli iscritti 2023)**
- **Aver contratto un finanziamento chirografario** che deve avere come oggetto il pagamento delle spese necessarie all'impianto dello studio.

La domanda va presentata alla Cassa entro 1 anno dalla prima iscrizione a ruolo.

LA NUOVA AREA RISERVATA DELLA CASSA DEL NOTARIATO

Consultando tale area presente sul sito, possibile con l'utilizzo dello SPID, il Notaio potrà:

- richiedere le prestazioni previdenziali ed assistenziali
- conoscere gli importi della propria pensione e dell'indennità di cessazione

Eseguito l'accesso nell'Area Riservata tramite SPID l'iscritto potrà in particolare:

- **Aggiornare** i propri dati anagrafici e di contatto;
- **Consultare** i propri dati previdenziali;
- **Scaricare la certificazione unica** e i cedolini relativi all'erogazione della propria pensione;
- disporre della **simulazione** degli importi di **pensione diretta** e della relativa **indennità di cessazione**.

• **Richiedere** alcune prestazioni previdenziali e assistenziali come:

- la pensione diretta;
- l'indennità di maternità;
- l'assegno di integrazione.

• **prenotare un appuntamento telefonico** o inviare una *email* per richiedere supporto e informazioni sulle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall'Ente.

COME COSTRUIRE UNA PREVIDENZA DI SECONDO PILASTRO

Oltre ai contributi obbligatori, che daranno vita alla pensione di "primo pilastro", è possibile versare **volontariamente** altri contributi nei fondi della previdenza integrativa per avere un ulteriore assegno pensionistico e/o un importo *una tantum*.

Un lavoratore autonomo o un libero professionista può aderire a un **fondo pensione aperto** o a un **Piano Individuale Pensionistico (PIP)**: il fondo pensione aperto garantisce la possibilità di una gestione finanziaria più flessibile mentre il PIP possiede le principali caratteristiche di un classico prodotto di risparmio assicurativo (tasso annuo minimo di rendimento garantito, consolidamento dei risultati, costi di gestione elevati).

I contributi che affluiscono alle forme pensionistiche complementari sono **investiti finanziariamente** al fine di costituire il montante individuale determinato dalle risorse investite e dai relativi rendimenti.

Tale montante verrà dunque trasformato nella **pensione complementare**.

Altro vantaggio è che la pensione complementare è reversibile al coniuge o agli eredi indicati.

Si possono anche richiedere al Fondo Pensione:

Prestazioni Intermedie:

- **Anticipazioni** della posizione individuale (per spese sanitarie e acquisto/ristrutturazione prima casa).
- **Trasferimento** della posizione individuale maturata ad altre forme pensionistiche complementari (dopo due anni di adesione).
- **Prestazioni alla maturazione dei requisiti di pensione con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo:**

Prestazioni in forma di **rendita**: tutta la posizione individuale è trasformata in rendita che viene erogata per tutta la vita (è prevista anche la rendita reversibile).

Prestazioni in forma di **capitale**:

- possibilità di ottenere fino ad un massimo del 50% del capitale accumulato in un'unica soluzione ed il resto in rendita;
- possibilità di liquidare tutta la posizione in capitale (se il capitale accumulato è esiguo).

Aderendo alla previdenza complementare si possono ottenere i seguenti vantaggi:

• **Esenzione dei contributi**

I contributi versati possono essere dedotti dal reddito complessivo fino al limite di euro **5.164,57** l'anno. Eventuali contributi versati e non dedotti (inclusi quelli che superano il limite annuo di euro 5.164,57) vanno comunicati al fondo entro l'anno successivo al versamento affinché non vengano assoggettati a tassazione al momento dell'erogazione delle prestazioni.

• **Tassazione delle prestazioni**

- Sulle erogazioni effettuate dal fondo, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, si applica una ritenuta del **15%**.
- Tale ritenuta può essere ridotta fino al **9%** in funzione dell'anzianità di partecipazione alla forma di previdenza complementare scelta.

• **Spese sanitarie**

• Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un'aliquota agevolata che varia tra il **15%** e il **9%** (in base agli anni di partecipazione al fondo).

• **Acquisto prima casa**

- Le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa possiedono una ritenuta del **23%**.
- Tali anticipazioni possono essere richieste dall'aderente iscritto da più di 8 anni al fondo e per un importo non superiore al 75%.

“ **Molti sono i vantaggi che si ottengono aderendo alla previdenza complementare** ”

- **Altre esigenze**
 - L'aderente può richiedere un'anticipazione per ulteriori esigenze a condizione che non sia di importo superiore al 30% della posizione maturata e che l'iscritto sia aderente al fondo da un minimo di 8 anni.
 - In questo caso la ritenuta è pari al **23%**.
- **Tassazione della pensione complementare**
 - **Per la contribuzione: puoi dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi versati alla forma pensionistica complementare, fino al limite di 5.164,57 euro all'anno.**

Gli eventuali contributi versati e non dedotti (inclusi quelli che superano il limite annuo di 5.164,57 euro) vanno comunicati al fondo pensione entro l'anno successivo al versamento affinché non vengano assoggettati a tassazione al momento dell'erogazione delle prestazioni.
 - **Rendimenti realizzati dalla forma pensionistica complementare: la tassazione varia in base alla composizione degli investimenti della forma pensionistica.**

I rendimenti derivanti dagli investimenti in titoli di Stato e altri titoli equiparati sono tassati con un'aliquota agevolata del 12,50%; i rendimenti realizzati dagli altri tipi di investimento sono tassati al 20% (rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario).
 - **Al momento del pagamento della prestazione pensionistica (in rendita o capitale): la tassazione è molto favorevole.** Quanto deriva dai versamenti effettuati è assoggettato a **una ritenuta agevolata del 15%**. Tale percentuale si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare; se questa è superiore a 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a sei punti percentuali.

Un esempio di calcolo (elaborazione COVIP)

Donna

- Effettua un versamento annuo alla previdenza di secondo pilastro di circa **3.000 euro per 37 anni**.

Uomo

- Effettua un versamento annuo alla previdenza di secondo pilastro di circa **3.000 euro per 17 anni**.

In ipotesi di:

- rendimento reale (al netto dell'inflazione) = 2% annuo;
- costo di gestione = 1% della posizione individuale;
- crescita reale dell'imponibile contributivo = 1%;
- tasso di inflazione medio annuo = 2%.

Per la Donna

- L'ammontare della prima rata annua di pensione complementare sarà di circa **6.000 euro**.

Per l'Uomo

- L'ammontare della prima rata annua di pensione complementare sarà di circa **2.400 euro**.

WELFARE SANITARIO

La polizza sanitaria è senza dubbio il **pilastro delle attività di mutua assistenza della Cassa**. Nel corso del tempo la copertura sanitaria ha modificato il proprio impianto, ampliando o contraendo franchigie e prestazioni accessorie ma mantenendo costante la sua funzione di tutela dei Notai con possibilità di estensione alle loro famiglie.

Polizza base collettiva

Gratuita ed attivata d'ufficio per il Notaio e il pensionato.

Polizza integrativa Family

Ideata per il Notaio e il pensionato con coniuge e figli. Estende al nucleo anche la polizza base.

Polizza integrativa Single

Ideata per il Notaio e il pensionato senza nucleo familiare.

Le prestazioni del Piano sanitario base

- **Ricoveri/Day Hospital per GIC e GEM:** copertura al 100% in rete e al 90% fuori rete;
- **Indennità sostitutiva:** € 155,00 al giorno per ricovero e € 77,50 per *day hospital*;
- **Cure oncologiche:** massimale annuo dedicato ed esclusivo di € 50.000;
- **Follow-up oncologico:** massimale annuo dedicato ed esclusivo di € 10.000;
- **Medicina Preventiva:** massimale di € 1.000 senza franchigia in rete e fuori rete;
- **Alta diagnostica:** massimale di € 15.000 senza franchigia in rete e con franchigia di € 100 fuori rete;
- **Copertura per non autosufficienza:** massimale € 250/mese a rimborso per assistenza alla persona in caso di invalidità al 100% con accompagnamento;
- **Assistenza per non autosufficienza:** massimale di € 500/mese per assistenza alla persona in caso di invalidità al 100% con accompagnamento e 4 ADL su 6;
- **Indennità per grave invalidità permanente da infortunio:** massimale unico di € 60.000 a seguito di invalidità permanente superiore al 66%.

Le prestazioni del Piano sanitario integrativo

- **Ricoveri/day hospital con o senza intervento chirurgico:** copertura al 100% in rete e al 90% fuori rete;
- **Interventi chirurgici ambulatoriali:** copertura al 100% in rete e al 70% fuori rete;
- **Indennità sostitutiva:** € 155,00 al giorno per ricovero e € 77,50 per *day hospital*;
- **Parto spontaneo o cesareo:** massimale rispettivamente di € 3.000 e di € 6.000;
- **Pacchetto Maternità:** massimale di € 800 fuori rete e senza limite in rete;
- **Visite specialistiche e diagnostica corrente:** massimale di € 5.000 senza franchigia in rete e con franchigia di € 50 fuori rete;
- **Fisioterapia riabilitativa e per patologia:** all'interno dello stesso massimale della diagnostica. Copertura in rete al 100%, fuori rete franchigia di € 100 a ciclo;
- **Protesi ortopediche e apparecchi acustici, ausili medici e ortesi:** massimale annuo di € 3.200 (sottomassimale di € 600 per gli ausili e le ortesi) copertura all'80%;
- **Cure odontoiatriche in rete:** prevenzione (una visita all'anno con igiene orale), avulsione, implantologia e pacchetto di emergenza odontoiatrica *post* infortunio;
- **Interventi chirurgici odontoiatrici in rete e fuori rete:** massimale di € 5.000 scoperto del 15%.